



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA 104/2024

nel giudizio di pensioni iscritto al n. 68882 del registro di segreteria,
proposto da G. V., nato a OMISSIS e residente ad OMISSIS,
(C.F.OMISSIS) elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti
Francesco Leone, Simona Fell e Ciro Catalano, sito in Palermo, nella
via Libertà n.62, che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente
che disgiuntamente, i quali riferiscono di voler ricevere tutte le
comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi di
posta elettronica certificata, PEC: cirocatalano@pec.it,
simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it,

CONTRO

- INPS in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* con sede
in Roma, via Ciriaco il Grande, n. 21, rappresentato e difeso,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Gramuglia
(avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana Giovanna
Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), giusta procura
generale *ad lites* rilasciata con atto in Notaio Roberto Fantini, in
Fiumicino del 23 gennaio 2023, rep. 37590, elettivamente domiciliati in
Palermo, Via M. Toselli n. 5, presso la sede dell'Avvocatura INPS.

Uditi all'udienza del 6 marzo 2024, per il ricorrente l'avv. Davide Ignazio

Marceca Davide per delega orale degli avv.ti Leone, Fell e Catalano e

l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria il 6 luglio 2022, il ricorrente V. G.,

già Maresciallo Aiutante Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, in

servizio dal 19 settembre 1983 al 31 dicembre 2020 e titolare di

trattamento di pensione posizione n.OMISSIS, chiede il

riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione con

applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 del DPR n. 1092/1973.

Secondo il difensore, in seguito all'entrata in vigore della legge n.

335/1995, la componente retributiva della pensione del sig. G.

maturata al 31 dicembre 1995, andrebbe calcolata ai sensi dell'art. 54

di cui al Capo II, rubricato "Personale militare" del DPR n. 1092/1973,

che prevede l'aliquota del 44 per cento della base pensionabile, se il

militare ha maturato un'anzianità di almeno quindici e non più di venti

anni di servizio utile.

A suo avviso il conteggio operato dall'INPS è errato in quanto ha preso

come riferimento l'aliquota del 35 per cento di cui all'art. 44 del TU

1092/1973 destinato al personale civile, invece che quella del 44 per

cento di cui all'art. 54 applicabile al personale militare.

In ordine all'applicabilità dell'aliquota di cui all'art. 54 anche nei

confronti di coloro – come l'odierno ricorrente - che al 31 dicembre

1995 non avevano ancora raggiunto i quindici anni di servizio, richiama

numerosa giurisprudenza di questa Corte e afferma che tali orientamenti sono stati cristallizzati nella sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2021/QM che nell'enunciato principio di diritto, alla luce della riforma pensionistica del 1995, ha ritenuto applicabile l'aliquota annua del 2,445%.

Pertanto, chiede che, in accoglimento del ricorso, venga dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della quota retributiva della pensione, maturata fino al 31 dicembre 1995, con applicazione dell'aliquota del 2,44%, con la corresponsione dei relativi ratei arretrati dal momento del congedo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

In data 15 gennaio 2024, l'INPS si è costituito in giudizio depositando una memoria nella quale afferma che a seguito delle sentenze della Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/2021/QM e 12/2021/QM, venivano emanate le circolari n. 107/2021 e n. 199/2021 con cui sono stati disposti gli interventi in autotutela sui trattamenti pensionistici e, nel caso in esame, ha proceduto alla riliquidazione della pensione con l'applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento, come dalla determina n. OMISSIS allegata, in base alla quale con il rateo di marzo 2024 verrà corrisposta la differenza sui ratei arretrati oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Conclude, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

All'odierna pubblica udienza l'avv. Marceca per il ricorrente e l'avv.

Norrito per l'INPS hanno concordemente chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Considerato in

DIRITTO

Tanto premesso, l'oggetto della domanda avanzata dal ricorrente riguarda l'applicabilità dell'art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico del ricorrente.

Parte ricorrente, prendendo atto del principio di diritto sancito dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 12/2021/QM, *medio tempore* intervenuta, chiede il ricalcolo della quota retributiva del proprio trattamento pensionistico (fino al 31 dicembre 1995) con l'aliquota annua del 2,445 per cento e, pertanto, in questi termini il ricorso è meritevole di accoglimento.

Ciò posto, deve dichiararsi la cessazione materia del contendere, stante al riguardo la convergente posizione delle parti alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali dell'INPS da cui emerge che il trattamento pensionistico è stato riliquidato, come da determina allegata, e gli arretrati con gli accessori di legge verranno corrisposti il rateo di marzo 2024.

Come noto, costituisce *ius receptum* in giurisprudenza che l'istituto della cessata materia del contendere presuppone che nelle more del giudizio l'amministrazione abbia provveduto e l'interesse del ricorrente risulti pienamente soddisfatto, sì da condurre il Giudice ad una sentenza di merito che, preso atto della soddisfazione dell'interesse

primario azionato con la domanda, la contesa sia appunto cessata.

In particolare, anche di recente è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso.

Nel caso in esame, le parti nella sostanza si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e, pertanto, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

In ordine alle spese, il recente mutamento giurisprudenziale fa ritenere sussistenti ampi e giustificati motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.

Il Giudice

